

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore;
avv. Priscilla Bortolin, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 16.03.2022, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-3/2021-2022 RECLAMO della A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO (Campionato Juniores Provinciali Under 19) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della gara A.S.D. SERENISSIMA PRADAMANO / A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO, disputata il 19.02.2022 (in C.U. n° 57 del 24.02.2022 della Delegazione Provinciale di Udine)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Udine n° 57 di data 24.02.2022, il G.S.T. ha comminato la squalifica del calciatore dell'A.S.D. Cussignacco Calcio, Massimo Bardus, per n. 3 gare effettive con la motivazione *"Perché, a gara terminata, discuteva animatamente con un calciatore avversario, spingendolo con vigoria al petto"*, nonché la squalifica di altro calciatore dell'A.S.D. Cussignacco Calcio, Giorgio Bertoli, per n. 4 gare effettive con la motivazione *"Perché, a gara terminata, rincorreva un calciatore avversario che in seguito a provvedimento di espulsione stava rientrando negli spogliatoi e lo colpiva con una sberla vigorosa al volto"*.

Avverso tale decisione, l'A.S.D. Cussignacco Calcio ha formalizzato in data 26.02.2022 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo, chiedendo contestualmente l'invio di copia dei documenti su cui la pronuncia del G.S.T. risulta fondata. A seguito dell'invio dei predetti documenti, avvenuto in data 28.02.2022, l'A.S.D. Cussignacco Calcio, in data 04.03.2022, ha quindi inviato a mezzo PEC formale reclamo, con il quale, pur censurandosi la condotta tenuta dai calciatori in questione, è stata richiesta – per entrambi – l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13, co. 1, lett. a) C.G.S. (l'aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui), con contestazione della sussistenza – quanto al solo calciatore Massimo Bardus – della fattispecie della condotta violenta. In ragione di un tanto, la reclamante ha chiesto di volersi rideterminare in diminuzione le sanzioni comminate dal G.S.T., domandando, per Massimo Bardus, l'irrogazione della squalifica di n. 1 gara effettiva o, in subordine, di n. 2 gare effettive e, per Giorgio Bertoli, l'irrogazione della squalifica di n. 2 gare effettive o, in subordine, di n. 3 gare effettive.

Nel merito, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rileva quanto di seguito.

I fatti, come riportati in sede di referto e di supplemento di referto, devono reputarsi pacifici ed incontestati.

Quanto a Massimo Bardus è da intendersi, quindi, che egli, nel contesto di una discussione dai toni animati, abbia risposto ad uno "spintone" ricevuto da un calciatore della squadra avversaria con diverse "spinte vigorose al petto", ricevendo poi, dal predetto calciatore, un pugno al volto.

Per quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio, si ha "condotta violenta" anche quando un calciatore, in mancanza di contesa per il pallone, usi o tenti di usare una vigoria sproporzionata, a prescindere dal fatto che si concretizzi o no un contatto. Nel caso di specie, è certo che il contatto si è concretizzato e che la forza impiegata da Massimo Bardus non è risultata irrilevante, posto che – in sede di referto e di supplemento di referto – si fa menzione di diverse spinte (non una), definite "vigorose", ossia energiche ed incisive. Se non si tratta di condotta violenta, si tratta comunque di un comportamento provocatorio ed aggressivo posto in essere nei confronti di un avversario, in assenza di qualsivoglia contesa per il pallone (essendo avvenuto a gara ultimata), che legittima pienamente la sanzione della squalifica.

La circostanza attenuante della c.d. provocazione rimane configurabile solo in presenza di una situazione iniziale di legittimità o, quantomeno, di non illiceità del comportamento del soggetto che reagisce, sicché essa non risulta applicabile nel caso in cui la reazione sia stata determinata – a sua volta – da un precedente comportamento ingiusto o sia frutto di reciproche provocazioni. In altri termini, la circostanza attenuante in parola non è invocabile qualora l'esistenza di pregressi contrasti

abbia condotto a reciproche aggressioni, in modo tale da non consentire l'attribuzione, all'uno o all'altro dei calciatori coinvolti, di uno specifico fatto ingiusto quale causa immediata della reazione. Nel caso di specie, la condotta posta in essere da Massimo Bardus è certamente di "reazione immediata" rispetto allo "spintone" ricevuto dal calciatore della squadra avversaria, ma essa si colloca nel contesto di una discussione dai toni e dai modi parecchio animati (discussione "probabilmente" avviata dallo stesso Massimo Bardus, come riferisce il Direttore di gara), atta a prefigurare una situazione di provocazione reciproca.

Per tale motivo, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), C.G.S., dovendosi confermare, conseguentemente, la decisione assunta dal G.S.T. e la squalifica disposta a carico di Massimo Bardus.

Quanto a Giorgio Bertoli, si rileva che la invocata circostanza attenuante non può trovare applicazione; e ciò non solo perché il comportamento ingiusto non è stato direttamente subito dallo stesso Bertoli (essendo rimasto colpito – invero – un suo compagno di squadra), ma anche perché la condotta violenta è stata perpetrata dopo che il Direttore di gara, unico soggetto deputato a dirimere le questioni sorte in campo, aveva già assunto un provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore responsabile e mentre questi si stava oramai dirigendo verso gli spogliatoi.

Nella condotta posta in essere da Giorgio Bertoli non si ravvisa, quindi, una "reazione immediata" ad un altrui comportamento ingiusto, quanto, piuttosto, una condotta violenta intenzionalmente vendicativa.

Resta dunque confermata, sul punto, la decisione assunta dal G.S.T. e la squalifica disposta a carico di Giorgio Bertoli.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- rigetta il reclamo quanto a BARDUS Massimo, confermando a suo carico la sanzione nella squalifica per 3 (tre) giornate;
- rigetta il reclamo quanto a BERTOLI Giorgio, confermando a suo carico la sanzione nella squalifica per 4 (quattro) giornate;

Dispone, ai sensi dell'art. 48 co. 5, che il contributo rimanga a carico del reclamante.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.